

AUTOIMPIEGO E AUTOIMPREDITORIA



Circum/@vorando



Unione europea
Fondo sociale europeo


**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione



Introduzione pag. 4

Autoimpiego pag. 6

Lavoro autonomo pag. 7

Microimpresa pag. 9

Imprese in franchising pag. 12

Autoimprenditorialità pag. 15

**Nuova imprenditorialità
nel settore della fornitura di servizi** pag. 15

Nuova imprenditorialità nel settore della produzione di beni e servizi alle imprese	pag. 18
Ricambio generazionale in agricoltura	pag. 20
Le cooperative sociali	pag. 22
Imprenditoria femminile	pag. 25
Approfondimenti sulla rete	pag. 29
Riferimenti normativi	pag. 30

Le **disposizioni legislative a sostegno dell'autoimpiego e dell'autoimprenditoria** si propongono di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e di nuove attività autonome, nonché la creazione di reti e servizi locali a supporto dei neo-imprenditori.

L'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del territorio nazionale, in particolare nelle zone dove è più alta la disoccupazione, sostenendo le imprese esistenti e incoraggiando l'avvio di nuove attività.

Gli strumenti attraverso i quali si intende favorire lo sviluppo imprenditoriale si possono classificare in base alla **tipologia di beneficiari**:


- incentivi a favore di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione attraverso l'autoimpiego;
- incentivi a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che avviano nuova imprenditorialità nei settori dei servizi, della produzione di beni e servizi alle imprese e giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni per consentire il cosiddetto "ricambio generazionale in agricoltura";

- incentivi a favore delle cooperative sociali.

Vengono, inoltre, incentivate le attività imprenditoriali avviate e gestite da donne.

Gli incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditoria sono disciplinati dal Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Le azioni positive per l'imprenditoria femminile sono disciplinate dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215.



Autoimpiego

Gli incentivi per l'autoimpiego sono agevolazioni finanziarie dirette a favorire l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o di persone in cerca di prima occupazione.

Le **misure previste** dalla legge sono:

- lavoro autonomo (ex "prestito d'onore");
- microimpresa;
- imprese in franchising.

Per beneficiare di tali misure è necessario essere:

- maggiorenni alla data di presentazione della domanda;
- privi di occupazione alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- residenti, alla data del 1° gennaio 2000, ovvero da almeno 6 mesi all'atto di presentazione della domanda, in uno dei territori agevolati. Le iniziative agevolate devono infatti avere sede amministrativa e operativa nell'area sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,

Sicilia, Sardegna, zone coincidenti con le aree Obiettivo 1); oppure nell'area centro-nord (nelle zone individuate dall'Unione europea in base ad alcuni parametri, vale a dire le aree Obiettivo 2).

L'attività di selezione dei progetti, erogazione delle agevolazioni e assistenza tecnica, è svolta da Sviluppo Italia S.p.A (www.sviluppoitalia.it). Gli incentivi in favore dell'autoimpiego sono disciplinati dagli articoli 13-22 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Lavoro autonomo

In questo caso i finanziamenti riguardano le attività che abbiano forma di **ditta individuale**. I requisiti devono essere posseduti dal titolare dell'attività e la sede deve essere nei territori agevolati.

Le **iniziative agevolabili** possono riguardare i seguenti settori:

- produzione di beni;
- fornitura di servizi;
- commercio.

Sono viceversa escluse le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le attività nel settore trasporti (di merci o persone oltre le 9 unità).

Le **agevolazioni finanziarie** possono essere concesse per:

- **investimenti**: un contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso agevolato, a copertura del 100% degli investimenti ammissibili. Il contributo a fondo perduto è pari alla differenza tra gli investimenti ammissibili e l'importo del finanziamento a tasso agevolato. Il mutuo a tasso agevolato, restituibile in cinque anni, è pari al 50% del totale delle agevolazioni finanziarie concedibili, e non può superare l'importo di € 15.494,00.
- **gestione**: un contributo a fondo perduto, per le spese di gestione del 1° anno che non può superare l'ammontare massimo di € 5.165,00.

Sono considerate **ammissibili**, ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, le **spese**:

- per l'**investimento** in:
 - attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
 - beni immateriali (per esempio software, brevetti...) a utilità pluriennale;
 - ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti;
- per la **gestione** di:
 - materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
 - costi inerenti al processo produttivo;
 - utenze e canoni di locazione per immobili;

- oneri finanziari, prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati (con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato).

L'investimento complessivo non può superare € 25.823,00 (IVA esclusa). L'attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate in qualsiasi momento, non esiste un limite temporale.

Le misure in favore del lavoro autonomo sono disciplinate dagli articoli 17 e 18 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Le agevolazioni finanziarie in favore dell'autoimpiego, nella forma del lavoro autonomo, sono disciplinate dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2004.

Le spese ammissibili sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 28 maggio 2001, n. 295.

Microimpresa

I finanziamenti diretti a incentivare la microimpresa riguardano invece le attività avviate sotto forma di **società di persone** (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice). In questo caso i requisiti devono essere rispettati da almeno la metà dei soci, che deve detenere almeno la metà delle quote di partecipazione.

Le **agevolazioni** riguardano la produzione di beni o la fornitura di servizi. Sono escluse le attività che si riferiscono alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le attività nel settore trasporti (di merci o di persone oltre le 9 unità) e il commercio.

Le **agevolazioni finanziarie** possono essere concesse per:

- gli **investimenti**: un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato, che complessivamente possono arrivare alla copertura del 100% degli investimenti ammissibili. L'importo del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti, restituibile in 7 anni, non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili.
- la **gestione**: un contributo a fondo perduto sulle spese relative al 1° anno di attività.

Sono considerate **ammissibili**, ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, le **spese**:

- per l'**investimento** in:
 - attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
 - beni immateriali a utilità pluriennale;
 - ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti;

- per la **gestione** di:
 - materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;
 - utenze e canoni di locazione per immobili;
 - oneri finanziari (con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato);
 - prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
 - prestazione di servizi.

L'investimento complessivo non può superare € 129.114,00 (Iva esclusa), mentre le agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente il limite del "*de minimis*" pari a € 100.000,00.

L'attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate in qualsiasi momento, non esiste un limite temporale.

Le misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa sono disciplinate dagli articoli 19 e 20 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Le agevolazioni finanziarie e le spese ammissibili sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 28 maggio 2001, n. 295.

Imprese in franchising

I finanziamenti diretti a incentivare il franchising riguardano solo le attività avviate sotto forma di **ditte individuali** o le **società di nuova costituzione**, escluse le società di fatto e le società aventi scopi mutualistici.

Per accedere a questo tipo di agevolazione i requisiti soggettivi devono essere rispettati:

- dal proponente (persona fisica), se l'iniziativa è avviata sotto forma di ditta individuale;
- da almeno la metà dei soci che deve detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, se l'iniziativa è di tipo societario.

L'affiliazione in franchising è la forma imprenditoriale che consente di realizzare accordi di collaborazione per la creazione di reti di imprese, infatti i principali soggetti coinvolti sono:

- il **franchisor**, colui che possiede direttamente un patrimonio di conoscenze in uno specifico mercato e con riferimento a uno o più prodotti/servizi;
- il **franchisee**, o affiliato, che con l'affiliazione acquisisce il diritto di sfruttare il patrimonio delle conoscenze del franchisor, facendo uso della sua insegna commerciale.

Le **iniziative agevolabili** possono riguardare la commercializzazione di beni e di servizi e devono prevedere l'affiliazione con uno dei franchisor convenzionati con Sviluppo Italia.

Sono escluse le attività che si riferiscono alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, più in generale, quelle nei settori esclusi dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) o da disposizioni comunitarie.

Le **agevolazioni finanziarie** possono essere concesse per:

- **investimenti**: un contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso agevolato, che può anche arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili. In ogni caso, l'importo del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti, restituibile in 10 anni, non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili.
- **gestione**: un contributo a fondo perduto, anche su base pluriennale, sulle spese di gestione

Sono considerate **ammissibili**, ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, le **spese**:

- per l'**investimento** in:
 - attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;

- beni immateriali a utilità pluriennale;
- ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti;
- per la **gestione** di:
 - materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;
 - utenze e canoni di locazione per immobili;
 - oneri finanziari;
 - prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
 - prestazione di servizi.

Le agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente il limite del “*de minimis*” pari a € 100.000,00.

L'attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate in qualsiasi momento, non esiste un limite temporale.

Le misure in favore dell'autoimpiego in franchising sono disciplinate dagli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Le agevolazioni finanziarie e le spese ammissibili sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 28 maggio 2001, n. 295.

Autoimprenditorialità

Le agevolazioni per l'autoimprenditorialità incentivano la **creazione di nuove imprese nelle zone svantaggiate del Paese** (Obiettivo 1 e Obiettivo 2) e l'**imprenditorialità giovanile**.

Le agevolazioni sono dirette a favorire la creazione di nuove iniziative nei settori della:

- fornitura di servizi;
- produzione di beni e servizi alle imprese;
- agricoltura.

Gli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità sono disciplinati dagli articoli 1-12 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Nuova imprenditorialità nel settore della fornitura di servizi

Beneficiarie sono le società, comprese le cooperative di produzione e lavoro, composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. I soci devono risiedere, alla data del 1° gennaio 2000 o da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda, nei comuni delle aree svantaggiate.

La società deve avere sede legale, amministrativa e operativa nei territori di applicazione della legge.

I progetti che possono essere finanziati devono riguardare **la fornitura di servizi nei seguenti settori:**

- fruizione dei beni culturali (ad esclusione di quelli statali);
- turismo;
- manutenzione di opere civili e industriali (ad esclusione della manutenzione straordinaria);
- tutela ambientale;
- innovazione tecnologica;
- agricoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti superiori a € 516.000,00; quelli che non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva e occupazionale; quelli che non presentano il requisito della novità dell'iniziativa; oppure che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) o da disposizioni comunitarie.

Le **agevolazioni** consistono in **finanziamenti**:

- per l'**investimento**: contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato per sostenere le spese relative allo studio di fattibilità; alle opere edilizie da eseguire; ad allacciamenti, impianti, macchinari e

attrezzature; ad altri beni materiali e immateriali a utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo;

- per la **gestione**: contributi a fondo perduto per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa, tra cui l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; le prestazioni di servizi e gli oneri finanziari;
- per la **formazione specifica e generale**: contributi a fondo perduto per un periodo massimo di 2 anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'attività. Il periodo massimo può arrivare a 3 anni se i beneficiari sono esclusivamente o prevalentemente donne.

Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate in qualsiasi momento, non esiste un limite temporale.

Le misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi sono disciplinate dagli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.



I criteri e le modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 16 luglio 2004, n. 250

Nuova imprenditorialità nel settore della produzione di beni e servizi alle imprese

Beneficiarie sono le società, comprese le cooperative di produzione e lavoro, composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. I soci devono risiedere, alla data del 1° gennaio 2000 o da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda, nei comuni delle aree svantaggiate.

La società deve avere sede legale, amministrativa e operativa nei territori di applicazione della legge.

I progetti che possono essere finanziati devono riguardare:

- la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria;
- la fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Inoltre sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investi-

menti superiori a € 2.582.000,00; quelli che non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva e occupazionale; quelli che non presentano il requisito della novità dell'iniziativa; oppure si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).

Le **agevolazioni** consistono in **finanziamenti**:

- per l'**investimento**: contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato per spese relative allo studio di fattibilità; al terreno; alle opere edilizie da acquistare o da eseguire; ad allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; ad altri beni materiali e immateriali a utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo;
- per la **gestione**: contributi a fondo perduto per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata, quali l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; le prestazioni di servizi e gli oneri finanziari;
- per la **formazione specifica e generale**: contributi a fondo perduto per un periodo massimo di 2 anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio di attività. Il periodo massimo può arrivare a 3 anni se i beneficiari sono esclusivamente o prevalentemente donne.

Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate in qualsiasi momento, non esiste un limite temporale.

Le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

I criteri e le modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 16 luglio 2004, n. 250

Ricambio generazionale in agricoltura

Beneficiari sono gli agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che:

- abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni (non compiuti);
- siano subentrati, da non più di 12 mesi, nella conduzione dell'azienda agricola a un parente entro il 3° grado;
- quando rilevano l'azienda siano residenti nei comuni compresi anche in parte nei territori di applicazione del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (anche l'azienda di famiglia deve essere localizzata nei territori agevolati);
- siano imprenditori agricoli a titolo principale, ossia ricavano dall'azienda agricola un reddito uguale o superiore al 50% del proprio reddito totale e dedichino alle attività esterne all'azienda un tempo di

lavoro inferiore alla metà del proprio tempo di lavoro complessivo. Possono essere finanziati i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e nei limiti posti dall'Unione europea. Sono esclusi i progetti che prevedono investimenti superiori a € 1.032.000,00 al netto dell'IVA; oppure si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Le **agevolazioni finanziarie** riguardano:

- gli **investimenti**: agevolazioni finanziarie per l'acquisto documentato di beni di investimento, concesse entro le percentuali del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% nelle restanti zone dei territori agevolati. Il progetto d'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione; migliorare e riconvertire la produzione; incrementare la qualità; tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e di benessere degli animali; promuovere la diversificazione delle attività agricole;
- l'**assistenza tecnica**: servizi per la crescita professionale del giovane imprenditore che possono coprire fino al 100% dei costi relativi a istruzione e formazione; prestazione di servizi di gestione aziendale

e di servizi ausiliari; organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni; altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota o dimostrativi;

- aiuti all'**insediamento dei giovani agricoltori**: consistono in un premio unico il cui importo massimo ammissibile è di € 25.000,00, che può essere erogato solo in presenza di determinate condizioni (Regolamento CE n. 1257/99).

Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate in qualsiasi momento, non esistendo un limite temporale.

Le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Gli ambiti territoriali di applicazione sono disciplinati dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Le cooperative sociali

Le cooperative sociali possono essere di due tipologie:

- di **tipo A**: le cooperative che gestiscono servizi alla persona e/o progetti, rivolti a fasce diverse di popolazione (minori, giovani, anziani,

disabili, famiglie) negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario;

- di **tipo B**: le cooperative che svolgono attività di produzione, assemblaggio, confezionamento, servizi di pulizia, trasporto, manutenzione del verde, finalizzate all'inserimento di persone con ridotta capacità lavorativa (invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, ecc).

Beneficiarie delle agevolazioni sono le **cooperative sociali di tipo B** iscritte nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio, in particolare:

- le nuove cooperative, nelle quali la componente non svantaggiata sia composta in maggioranza sia numerica che di capitali da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- le cooperative già esistenti ed operative.

In entrambi i casi i soggetti interessati devono essere residenti nei territori di applicazione del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, alla data del 1° gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda.

Le **iniziative** che possono essere finanziate devono riguardare:

- la produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato;
- la fornitura di servizi alle imprese.

Sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche, le attività socio-sanitarie e le attività di commercio e turismo.

Sono esclusi dai finanziamenti altresì i progetti che prevedono investimenti superiori a € 516.000,00 nel caso di nuove cooperative e a € 258.000,00 nel caso di cooperative già avviate.

Le **agevolazioni finanziarie** riguardano:

- gli **investimenti**: contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dall'Unione europea;
- la **gestione**: contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia "*de minimis*", pari a € 100.000,00, a copertura delle spese di funzionamento sostenute nel primo triennio di attività.

Le cooperative sociali sono disciplinate dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381. Le misure in favore delle cooperative sociali sono disciplinate dagli articoli 11 e 12 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Gli ambiti territoriali di applicazione sono disciplinati dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Imprenditoria femminile

Le disposizioni legislative a sostegno dell'imprenditoria femminile promuovono le pari opportunità per uomini e donne nell'attività imprenditoriale su tutto il territorio nazionale.

I finanziamenti vengono erogati tramite una procedura a bando che può essere gestita in ambito locale se la Regione (o Provincia autonoma) decide di integrare con proprie risorse la dotazione finanziaria stanziata a livello nazionale.



Beneficiari dei finanziamenti sono:

- le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne;
- le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi

di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne.

Le società devono già essere costituite al momento della presentazione della domanda e iscritte presso il registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Questi requisiti devono permanere per almeno 5 anni.

Le azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile sono dirette essenzialmente a favorire la creazione e/o lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei **settori**:

- manifatturiero e assimilati;
- commercio, turismo e servizi;
- agricoltura.

Sono esclusi i progetti che prevedono investimenti superiori a € 516.000,00 per le nuove cooperative e a € 258.000,00 per le cooperative già avviate.

Gli **investimenti** ammissibili a finanziamento devono essere **finalizzati a**:

- avvio di attività imprenditoriali;
- acquisto di attività preesistenti mediante rilevamento dell'attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per alme-

no cinque anni;

- realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività;
- acquisizione di servizi reali.

Le **agevolazioni** finanziarie consistono in:

- finanziamenti a fondo perduto;
- contributi in conto capitale fino al 50% delle spese per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività;
- contributi fino al 30% delle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi;
- credito di imposta.

Sono considerate **ammissibili**, ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, le **spese** per:

- impianti generali (elettrico, riscaldamento e condizionamento, anti-furto ecc.);
- macchinari e attrezzature;
- brevetti (per il settore della produzione agricola primaria nel limite del 12% dell'investimento complessivo ammissibile);

- software;
- opere murarie (relative alla ristrutturazione dei locali) e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa per impianti, macchinari e attrezzature; le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo per opere murarie;
- studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

La domanda deve essere redatta unicamente sulla base degli schemi approvati dal Ministero delle attività produttive e deve contenere la scheda tecnica con le caratteristiche degli investimenti.

La domanda deve essere presentata a mezzo raccomandata:

- alla Regione o ente convenzionato, se la Regione stessa ha provveduto a integrare le risorse statali;
- al Ministero delle attività produttive, negli altri casi.

La graduatoria per la concessione dei finanziamenti viene presentata e pubblicata entro 90 giorni dalla scadenza del bando.

Le azioni positive per l'imprenditoria femminile sono disciplinate dalla

Legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Le iniziative ammissibili sono disciplinate dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.



Approfondimenti sulla rete

www.lavoro.gov.it

(Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

www.attivitaproduttive.gov.it

(Ministero delle attività produttive)

www.sviluppoitalia.it (Portale Sviluppo Italia)

www.ipi.it (Istituto per la Promozione Industriale)

www.bic-italia.net (Portale del BIC – Business & Innovation Centre)

www.osservatoriodonna.it

(Osservatorio per l'imprenditorialità femminile)

www.obiettivofinanziamenti.it (sito realizzato dall'Euro Info Centre della Camera di Commercio di Milano)

www.confcooperative.it (Confederazione Cooperative Italiane)

www.camcom.it (Portale del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

Riferimenti normativi

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004

“Criteri e modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego previsti dal Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in attuazione dell'articolo 72 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289” (*vedi paragrafo: Lavoro autonomo*).

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 16 luglio 2004, n. 250

“Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185” (*vedi paragrafi: Nuova imprenditorialità nel settore della fornitura di servizi, Nuova imprenditorialità nel settore della produzione di beni e servizi alle imprese*).

Decreto Interministeriale 28 maggio 2001, n. 295 “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego” (*vedi paragrafo: Lavoro Autonomo, Microimpresa, Imprese in franchising*).

Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314

“Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile” (*vedi paragrafo: Imprenditoria femminile*).

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 “Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144” (*vedi paragrafi: Introduzione, Autoimpiego, Lavoro autonomo, Imprese in franchising, Autoimprenditorialità, Nuova imprenditorialità nel settore della fornitura di servizi, Nuova imprenditorialità nel settore della produzione di beni e servizi alle imprese, Ricambio generazionale in agricoltura, Le cooperative sociali*).

Regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1257 “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti” (*vedi paragrafo: Ricambio generazionale in agricoltura*).

Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, coordinato con la Legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488 “Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive” (*normativa di approfondimento*).

Legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l'imprenditoria femminile” (*vedi paragrafi: Introduzione, Imprenditoria femminile*).

Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” (*vedi paragrafo: Le cooperative sociali*).



www.circumlavorando.it
www.lavoro.gov.it/EuropaLavoro